

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE



"UTOPIA ETS"
(ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA CURATIVA E LA SOCIO
TERAPIA STEINERIANA)

L'anno 2023, il giorno 26 del mese APRILE, alle ore 19,30, in Sagrado, Largo Castelvechio n. 4, si è riunita l'assemblea generale dell'Associazione "UTOPIA ETS" (ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA CURATIVA E LA SOCIO TERAPIA STEINERIANA) in prima convocazione sono presenti in proprio e per delega n. 39 soci, come da avviso di convocazione del 06/04/2023.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Signora Annelisa Garati, la quale dichiara e chiede darsi atto che si è qui riunita l'Assemblea dell'Associazione la quale, essendo presenti n. 39 soci su 41, è validamente costituita per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. Roberto Ferneti

In merito al punto n. 1 all'o.d.g., il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "UTOPIA ETS" (ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA CURATIVA E LA SOCIO TERAPIA STEINERIANA) a **"UTOPIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" (ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA CURATIVA E LA SOCIOTERAPIA STEINERIANA)**.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 29 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Non essendovi alcuna richiesta sulle varie ed eventuali, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Sagrado, 26/04/2023

Il Presidente

Il Segretario

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - È Costituita l'associazione privata denominata **"UTOPIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" (ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA CURATIVA E LA SOCIOTERAPIA STEINERIANA)**, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del d.lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché dei successivi decreti applicativi dello stesso.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Sagrado (Go), Largo Castelveccchio n. 4. Il suo codice fiscale è 91018380310 e la partita IVA è 01001280310.

Art. 3 - L'Associazione non persegue fini di lucro, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. a) e i) del Codice del Terzo Settore: attività di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, riabilitativa, culturale e didattico in genere, anche con servizio domiciliare, sia in Italia come all'estero. Principalmente si prefigge di prestare assistenza sociale, riabilitativa, di sviluppare attività assistenziale, culturale, educativa e di supporto scolastico e ludico per i minori, per i portatori di handicap, per le persone anziane, per le persone svantaggiate e anche appartenenti a comunità estere.

Per l'esercizio della propria attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali potrà esercitare marginalmente attività commerciali e produttive, nonché utilizzare in comodato locali, strutture e terreni, oltre a qualsiasi bene mobile necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'attività dell'Associazione si svolge inoltre attraverso la gestione di:

- a) gruppi comunità inseriti in villaggi e rivolti a minori in difficoltà e/o soggetti portatori di handicap e/o anziani o disabili in genere e/o appartenenti a comunità estere, che necessitano di un'azione di sostegno e recupero attraverso la gestione del gruppo, nel quale ci sia la presenza stabile di

- operatori qualificati e che offra agli adolescenti uno spazio di studio e di lavoro possono sostenere dall'org
- b) gruppi famiglia rivolti a bambini piccoli, con la presenza di operatori che garantiscano l'assunzione di un ruolo stabile, a modelli di vita familiare;
- c) comunità educativo assistenziali rivolte a minori per i quali sia necessario un particolare sostegno educativo, diretto ad evitare un'eventuale disadattamento e a favorire lo sviluppo di positivi rapporti interpersonali. A tal fine verrà garantita la presenza di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati;
- d) servizio di pronto intervento per l'immediata accoglienza e valutazione delle esigenze del minore e del portatore di handicap in vista di una sua sistemazione stabile, offerta dalla disponibilità di famiglie o di istituzioni organizzate;
- e) comunità alloggio rivolte all'accoglienza di piccoli gruppi, nonché gruppi portatori di handicap, anche in caso di temporanea mancanza di assistenza;
- f) organizzare centri di formazione didattica per giovani portatori di handicap, nei quali questi possano venire preparati alla vita in comune in una comunità villaggio;
- g) comunità villaggio rivolte all'accoglienza di gruppi costituiti da anziani in genere i portatori di handicap e/o disabili, anche in caso di temporanea mancanza di assistenza;
- h) promuovere l'aggiornamento scientifico, pedagogico e socioterapico degli associati o di personale laureato e non, organizzando corsi di aggiornamento di portata locale, regionale, nazionale e internazionale;
- i) prestare servizio, anche a domicilio, di riabilitazione generale, rivolta a persone di ogni età, con l'applicazione della metodologia steineriana.

Art. 4 - La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 5 - Possono aderire all'associazione, a tempo indeterminato, senza pregiudiziali di carattere politico, religioso, sessuale, etnico, di professione, tutti coloro che intendano concretamente partecipare alle sue attività di solidarietà sociale o comunque ne condividano le finalità.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori, rispetto al versamento originario stabilito dal consiglio e delle sue annualità di rinnovo. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario

e di lavoro possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

I soci sono fondatori e ordinari. Entrambi hanno gli stessi diritti, che si manifestano nelle azioni dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e il presente Statuto: a essi sono equiparati coloro che, espressamente invitati, aderiscono all'Associazione entro tre mesi dalla sua costituzione.

Sono soci ordinari le persone, enti e società in genere, la cui domanda verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque sempre effettuati a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno all'atto dello scioglimento della suddetta, né in caso di morte, di recesso o di esclusione della singola persona, dalla associazione, potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento per il fondo di dotazione. L'apporto non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. La qualità di socio, oltre che per morte o dimissioni, si perde anche per morosità che viene dichiarata dal Consiglio direttivo, o tramite esclusione per indegnità disposta dal medesimo, per cause che compromettano il

prestigio e l'onorabilità dell'Associazione stessa. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/ o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Art. 6 - I soci hanno diritto di:

- a) promuovere, partecipare rispettando le norme, a tutte le attività dell'Associazione, ivi comprese le attività marginali e di servizio;
- b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'Associazione;
- c) eleggere gli organi direttivi, esecutivi, di garanzia e di controllo, ed essere eletti negli stessi;
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze competenti;
- e) riunirsi annualmente in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- f) riunirsi in assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- g) riunirsi in assemblea per discutere e deliberare su ogni ordine del giorno promosso dal Consiglio direttivo o da almeno il dieci per cento dei soci iscritti;
- h) essere informati sulle delibere assunte dall'assemblea;
- i) esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Art. 7 - Tutti i soci sono tenuti a:

- a) conoscere gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire i programmi;
- b) osservare lo Statuto ed ogni altro Regolamento emanato dagli organi direttivi;
- c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organi stabiliti dallo Statuto;
- d) versare una quota associativa annuale;
- e) prestare gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, attività in seno all'Associazione.

Art. 8 – Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, all'organizzazione è concesso di avvalersi anche dell'opera di lavoratori dipendenti o autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 9 - Il Patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a) fondo iniziale conferito in parti uguali dai soci fondatori;
- b) quote annuali sottoscritte e versate dai soci;
- c) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti dell'Associazione;
- e) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;

Le risorse economiche (entrate) dell'associazione sono costituite da:

- a) contributo degli aderenti;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi e/o contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici, o in regime di accreditamento;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili necessari allo svolgimento della propria attività; inoltre potrà accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, in deroga agli artt. 600 e 786 del codice civile.

Qualunque sia la provenienza delle risorse è però necessario che queste siano indirizzate al raggiungimento dello scopo dell'associazione, e cioè in modo determinante e prevalente. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle a esse direttamente connesse, con il divieto di distribuzione delle stesse, anche in modo indiretto, compresi i fondi sociali e patrimoniali. Sono consentite donazioni a Enti e associazioni che perseguano le stesse finalità.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.

L'esercizio finanziario di ciascun anno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 10 – Gli organismi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche associative hanno la durata di 2 (due) anni ed è prevista la rielezione fino a 5 (cinque) mandati consecutivi. Tutti gli incarichi sono gratuiti e danno diritto alle sole spese eventualmente sostenute nell'interesse

dell'Associazione e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente l'ordine del giorno. Tale comunicazione dovrà essere spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Le delibere assembleari dovranno essere pubblicate per la libera consultazione di tutti gli associati, presso la sede dell'associazione, per un periodo non inferiore ai quindici giorni.

L'assemblea potrà essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell'art. 20 del c.c. L'assemblea può essere indetta anche fuori dalla sede sociale.

Art. 12 - L'assemblea delibera entro il 30 aprile sul bilancio consuntivo, ed entro il 30 ottobre su quello preventivo, delibera altresì sugli indirizzi e direttive dell'Associazione, elegge i successivi componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori, decide sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione, delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, che non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-presidente, in mancanza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere, il diritto di intervenire in assemblea. Delle riunioni assembleari si redige il processo verbale.

Art. 15 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.: l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica 2 (due anni), ai sensi dell'art. 10 o fino alla presentazione delle dimissioni degli stessi. I medesimi sono rieleggibili nelle proprie cariche.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice

Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 18 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o, comunque, almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo di bilancio ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o comunicazione verbale, inviato e/o comunicato almeno otto giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante.

Art. 19 - Il Consiglio è investito dei poteri di ordinaria amministrazione. Esso procede tramite il Segretario alla tenuta del registro del volontariato.

Art. 20 - Il Presidente, ed in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 21 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 22 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Visti i primari interessi dell'associazione, l'ente assumerà l'eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata all'organo amministrativo in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle proprie mansioni, secondo il disposto dell'art 11, comma 6°, del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa in cui l'autore della violazione avesse agito in danno all'associazione.

Art. 24 - Il controllo dell'Associazione è demandato, se istituito il relativo organo, ad un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili. Possono essere scelti anche tra i non associati, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri un presidente che lo rappresenta e ne guida l'attività.

I Revisori dovranno accertare la regolarità della contabilità redigeranno una relazione di supporto ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di Controllo.

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che in caso di scioglimento dovrà essere devoluto ad altre associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarietà sociale e principalmente nel tessuto socioterapeutico e culturale steineriano, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 26 - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, nel caso in cui l'attività dell'associazione preveda il trattamento di dati personali e/o sensibili delle persone, è designato quale responsabile del

abili e trattamento il Presidente. Il medesimo viene inoltre nominato responsabile del servizio di prevenzioni e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la facoltà e le responsabilità di cui alla legge 81/2008, o Testo Unico sulla sicurezza, integrata dalle disposizioni riportate dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

Art. 27 – Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio riceva la notifica della volontà di recesso.

Art. 28 – In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per cui l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida tutte le ragioni dell'esclusione, tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri, da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. In tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il lodo sarà inappellabile.

Art. 29 – Per quanto non espressamente regolamentato con il presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile in materia, alle disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed eventualmente alla legge quadro sul volontariato n. 266/91, alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, alle disposizioni normative del d.lgs. n. 460/97, nonché ad ogni altra fonte normativa in materia di associazionismo.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL

I partecipanti: